

[®] **mancon.it**

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 28/ 2010

LA MEDIAZIONE AI FINI CONCILIATIVI

Dal 20 marzo 2010 è in vigore il D.lgs. n. 28/2010 che disciplina la nuova procedura della mediazione, nuovo istituto, finalizzato alla composizione delle liti intercorse fra due o più parti, allo scopo di raggiungere un accordo che possa soddisfare gli interessi contrastanti che generano il conflitto.

L'intento del Legislatore è stato, senza dubbio, quello di individuare una disciplina che soddisfacesse la duplice esigenza di decongestionare le aule di tribunale ed allo stesso tempo, salvaguardare gli interessi delle parti in conflitto, con la possibilità per le stesse, di addivenire ad un accordo conciliativo, senza dover attendere le lungaggini del processo.

La nuova disciplina della mediazione, trova applicazione a tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili e nelle controversie transfrontaliere; attualmente la sua applicazione è discrezionale, spetta quindi alle parti scegliere se dare avvio alla procedura conciliativa attraverso la mediazione ma, dal 20 marzo 2011, tale tentativo costituirà condizione di procedibilità per i procedimenti in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni Ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti, responsabilità medica, diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.

In quest'ottica, le parti, prima di intraprendere un qualsivoglia giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, dovranno preventivamente attivarsi, con o senza l'ausilio dei propri legali, presso un centro di mediazione, fra quelli riconosciuti tali e accreditati presso il Ministero di Giustizia.

Infatti, gli avvocati pur ritenendo che abbiano un ruolo fondamentale e di indispensabile supporto all'interno della procedura conciliativa, non sono essenziali, in quanto la parte medesima può rivolgersi da sola all'organismo di conciliazione.

Il ricorso obbligatorio al preventivo tentativo di conciliazione attraverso la procedura di mediazione, resta invece escluso all'azione civile nel processo penale e in alcuni procedimenti quali il procedimento per ingiunzione (fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione), i procedimenti possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, comma 3 c.p.c.), di opposizione o incidentali di cognizione nell'esecuzione forzata ed in camera di consiglio).

Energy Saving S.r.l.: Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma C.F. 01654510583 P.I. 01011001003

Via Piave, 2 - 00018 Palombara Sabina (RM) tel. /fax: +39 077465083


Piazza Barberini, 5 - 00187 - Roma

372, Strand - London WC2R0JJ tel. +44(0)20 81239134

www.mancon.it info@mancon.it

Esomar member n. 1-1716919 - Registro E.S.Co. A.E.E.G. - Grossisti Energia Elettrica n.02392 A.E.E.G.





[®] **mancon.it**

Come anticipato, il D.lgs. 28/2010, statuisce che si può dare avvio alla procedura di conciliazione attraverso il ricorso ad organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) che al loro interno si avvalgono di mediatori, ovvero, persone preparate a tale ufficio dai medesimi organismi sulle tecniche e procedure di mediazione e conciliazione e provenienti dalle realtà professionali più disparate (avvocati, commercialisti, giudici, notai, medici ecc.).

Al di là del ricorso obbligatorio alla mediazione che, come già detto, entrerà in vigore soltanto dopo il 20 marzo 2011, in generale, l'avvio della procedura *de qua* può avvenire su istanza di parte, su invito del Giudice o per clausola contrattuale.

Quando è la parte a prendere l'iniziativa, la medesima dovrà depositare l'istanza di avvio della procedura di mediazione presso uno degli organismi di mediazione accreditati e ciò potrà avvenire prima di intraprendere un giudizio o in corso di causa a meno che non si rientri in quei casi in cui il tentativo sarà obbligatorio da marzo 2011, di cui sopra.

Diversamente, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può con ordinanza invitare le parti a procedere alla mediazione, prima però dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero prima della discussione della causa.

Altra possibilità sta nel prevedere una clausola di mediazione nei contratti o statuti, clausola che se prevista, in caso di controversie, vincola le parti alla presentazione dell'istanza di mediazione davanti un organismo accreditato.

Va altresì specificato che, il mediatore non è un giudice e come tale non ha il potere di decidere o di addivenire alla formulazione di una sentenza ma può soltanto, in base alle sue conoscenze e capacità, aiutare le parti a raggiungere un accordo che possa essere congeniale ad entrambe, applicando tecniche di mediazione che lo pongono quale soggetto terzo *super partes*.

In sostanza, le parti che per volontà propria o su invito del Giudice decidano di avviare la procedura di mediazione hanno il vantaggio di percorrere una strada che le porterà, qualora si riesca a raggiungere un accordo transattivo, alla risoluzione della controversia in tempi molto brevi che variano mediamente fra i trenta e i quarantacinque giorni.

Tali tempistiche, se messe a confronto con quelle processuali, permettono di ottenere la tutela dei propri diritti e pretese contestualmente al loro presentarsi, rafforzando, in tal modo, la certezza dei rapporti giuridici.

Energy Saving S.r.l.: Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma C.F. 01654510583 P.I. 01011001003

Via Piave, 2 - 00018 Palombara Sabina (RM) tel. /fax: +39 077465083


Piazza Barberini, 5 - 00187 - Roma

372, Strand - London WC2R0JJ tel. +44(0)20 81239134

www.mancon.it info@mancon.it

Esomar member n. 1-1716919 - Registro E.S.Co. A.E.E.G. - Grossisti Energia Elettrica n.02392 A.E.E.G.





®

mancon.it

Energy Saving S.r.l.: Via delle Colonnelle, 18 - 00186 Roma C.F. 01654510583 P.I. 01011001003

Via Piave, 2 - 00018 Palombara Sabina (RM) tel. /fax: +39 077465083

Piazza Barberini, 5 – 00187 – Roma

372, Strand – London WC2R0JJ tel. +44(0)20 81239134

www.mancon.it info@mancon.it

Esomar member n. 1-1716919 - Registro E.S.Co. A.E.E.G. - Grossisti Energia Elettrica n.02392 A.E.E.G.

